

TRIBUNALE DI AOSTA

Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.

PREMESSA

Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori.

Le spese ordinarie sono incluse nell'assegno di mantenimento ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie (meglio extra-assegno) sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel *quantum*.

Nell'ambito delle spese straordinarie (meglio extra assegno), vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che invece devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.

Salva diversa previsione, il presente protocollo si intenderà richiamato, dalla data della sua sottoscrizione, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento per i figli.

Nel caso di giudizio contumaciale, il contenuto del protocollo andrà integralmente riportato.

Art. 1

Determinazione dell'assegno di mantenimento e definizione delle cd. "spese ordinarie"

Ferma restando la natura e la funzione dell'assegno periodico, i difensori nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nella decisione dei provvedimenti individueranno, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 155 e 316 bis c.c., le spese che rientrano nel contributo ordinario al mantenimento per i figli.

Sono da intendersi spese ordinarie, come tali ricomprese nel contributo al mantenimento, quelle che non vengono espressamente indicate, nel presente protocollo, come *spese extra assegno*

Per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessità.

Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa del genitore collocatario,

l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.

Art. 2

Determinazione delle spese che non rientrano nell'assegno di mantenimento ossia extra-assegno

I difensori nelle richieste economiche per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nelle sue decisioni, dovranno individuare le spese ulteriori (extra assegno), rispetto al contributo al mantenimento per i figli, che verranno suddivise tra i genitori.

Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà.

In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra assegno – mediche, scolastiche e extra scolastiche – si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori.

Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

Art. 3

Onere di concertazione

Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, whatsapp, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.

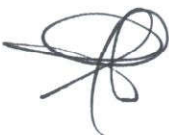
Art. 4

Onere di documentazione delle spese extra-assegno

Tutte le spese extra-assegno di cui all'art.2) del presente protocollo dovranno essere documentate.

I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.

Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.


Art. 5

Individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno

Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, *si suggeriscono le seguenti linee guida*: sono spese extra assegno quelle che seguono:

*** spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati; c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; d) gite scolastiche senza pernottamento; e) abbonamento trasporto pubblico;

*** spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;

*** spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:** a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;

*** spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione; g) spese per la patente; h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc

*** spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione; b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante; c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) ticket sanitari;

spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.

Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.

Art. 6

Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori

I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel suddividere le spese extra-assegno tra i genitori, determineranno la percentuale che farà carico a ciascuno di loro, in ossequio al principio di proporzionalità previsto dagli artt. 155 e 316 bis codice civile . Ne discende, pertanto, che le spese in oggetto potranno essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro.

Art. 7

Modalità e termini di corresponsione delle spese extra-assegno

Salvo diverso accordo o previsione, i difensori delle parti, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, provvederanno a determinare le modalità di partecipazione alle spese extra-assegno, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.

Per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc...) superiore ad euro 300,00 si suggerisce, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con il minore di anticipare integralmente un tale importo, di indicare un termine precedente all'esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.

I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.

Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.

Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quello del rispettivo impegno di spesa.

Il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfettariamente.

Art. 8

Assegni familiari, oneri deducibili, oneri detraibili altre provvidenze

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right margin of the page.

L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) verrà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore. Resta salvo un diverso accordo fra i genitori.

La detrazione delle spese extra assegno ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso delle spese stesse. La deduzione per figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% fra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o di altro genere sostenute per i figli vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi .

Aosta, 22.2.2015

IL PRESIDENTE
Eugenio GRAMOLA



Il Presidente
Avv. Adriano Conzoli

Il Segretario
Avv. Claudia Tomiozzo